

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 26 gennaio 1962 concernente la concessione di un aiuto
alla Società Cooperativa per la costruzione di una casa
per persone anziane a Lugano

(del 15 febbraio 1962)

Nel quadro dell'azione che il Consiglio di Stato svolge, tramite il Dipartimento delle opere sociali, per venire in aiuto agli ambienti e alle persone bisognosi, il Consiglio di Stato stesso presenta un messaggio n. 1034 del 26 gennaio 1962 con il quale chiede un credito di Fr. 276.000,— da iscrivere alle uscite del bilancio 1962 del Dipartimento delle opere sociali per la concessione di un aiuto alla Società Cooperativa per la costruzione di una casa per persone anziane a Lugano, promossa dalla Federazione Ticinese delle Associazioni femminili.

Il credito richiesto corrisponde ad un interesse complessivo annuo di franchi 13.800,— da pagarsi per un periodo di 20 anni, calcolato sul costo della costruzione stabilito in Fr. 1.008.300,— compreso il valore del terreno. L'aiuto del Cantone è condizionato al pagamento da parte del Comune di Lugano, di un interesse complessivo annuo di Fr. 8.750,— sempre per un periodo di 20 anni.

Il progetto di costruzione della casa in questione prevede uno stabile di 5 piani oltre il piano terreno ed il piano seminterrato, con la formazione di 42 alloggi più servizi, così divisi :

- a) un alloggio di tre locali;
- b) 12 alloggi di due locali;
- c) 29 alloggi di un locale.

La costruzione potrà beneficiare del contributo della Confederazione in base al decreto federale del 31 gennaio 1958 concernente il promovimento della costruzione di abitazioni economiche e relativa ordinanza di esecuzione dell'11 luglio dello stesso anno, ma limitatamente alla spesa riferentesi agli alloggi di tre e di due locali, cioè il 0,63 % di Fr. 411.480,— corrispondente ad un contributo annuo di Fr. 2.580,—; l'aiuto del Cantone sarà dell'1,325 % della somma in questione, cioè Fr. 5.450,— e dell'1,4 % di Fr. 596.820,—, cioè Fr. 8.350,— per la spesa derivante dagli alloggi di un locale. La partecipazione del Comune di Lugano, corrisponderà al 0,825 % della spesa per gli alloggi di tre e di due locali, cioè di Fr. 3.380,— e al 0,9 % di quella degli alloggi per un locale solo, cioè Fr. 5.370,—. Il totale complessivo dell'aiuto federale, cantonale e comunale somma a franchi 25.130,—. Gli interessi a carico del Cantone e del Comune di Lugano, sono stati calcolati in modo che aggiunti a quelli promessi dalla Confederazione danno un interesse complessivo corrispondente al 2,5 % del costo totale dell'opera.

Il messaggio del Consiglio di Stato mette giustamente in evidenza la necessità della costruzione di abitazioni economiche a favore delle persone anziane, osservando avantutto che il numero delle persone aventi più di 65 anni è salito dalla cifra di 193.266 del 1900 a 453.226 del 1960 e soffermandosi particolarmente sul cambiamento dei rapporti venuti creandosi fra genitori e figli, per cui, nell'epoca attuale, difficilmente i genitori possono vivere assieme ai loro figli, sicchè essi risultano abbandonati a se stessi, in una solitudine che aggrava profondamente gli effetti psicologici o fisici della vecchiaia. Lodevoli, quindi, e da in-

coraggiare le iniziative come quella della Federazione Ticinese delle Associazioni femminili per la costruzione della Casa per persone anziane a Lugano. In essa queste persone possono conservare la loro indipendenza, pur potendosi far aiutare ed assistere, fruendo dei vantaggi della vita in comune. Con la concessione degli aiuti della Confederazione, del Cantone e dei Comuni la pigione mensile massima sarà di Fr. 96,50 per gli alloggi di due locali più i servizi, di Fr. 72,— per gli alloggi a un locale.

Per tutte queste considerazioni si propone quindi al Gran Consiglio di approvare il messaggio del Consiglio di Stato, con una modificazione tuttavia dell'art. 3 del progetto di decreto legislativo: non è infatti possibile far figurare il credito di Fr. 276.000,— alle uscite, soltanto per il bilancio 1962, mentre esso deve venire distribuito su 20 annualità. Si propone quindi che l'art. 3 del decreto legislativo prenda la seguente dizione :

Art. 3. — A partire dal 1962 alle uscite annuali del bilancio del Dipartimento delle opere sociali, voce 1103.11, viene iscritto il credito di Fr. 13.800,— corrispondente al sussidio annuo.

Per la Commissione della Gestione :

D. Visani, relatore

Agustoni — Antognini — Boffa —
Borella A. — Bottani — Caroni
— Generali — Giovannini — Jolli —
Verda — Wyler